



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 25 maggio 2009 (29.05)
(OR. en)**

Fascicolo interistituzionale:

**2008/0242 (COD)
2008/0243 (COD)
2008/0244 (COD)
2009/0027 (COD)
2009/0026 (COD)**

9786/09

LIMITE

**ASILE 35
EURODAC 17
CODEC 717**

RELAZIONE SULLO STATO DEI LAVORI

della: presidenza

al: Comitato dei Rappresentanti permanenti / Consiglio

Oggetto: **Asilo**

- a) Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) **(AL)**
 - b) Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) **(AL)**
 - c) Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/9/CE del Consiglio recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri (rifusione) **(AL)**
 - d) Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo **(AL)**
 - e) Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 573/2007/CE che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2008-2013, sopprimendo il finanziamento di alcune azioni comunitarie e cambiando il limite di finanziamento delle stesse **(AL)**
- Relazione della presidenza sull'andamento dei lavori
-

Introduzione

1. Nell'ottobre 2008 il Consiglio europeo ha espresso il suo impegno nel patto europeo sull'immigrazione e l'asilo al fine di completare il sistema europeo comune di asilo previsto nel programma dell'Aia inclusa la creazione dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo. In tale contesto, e sulla base degli attuali atti legislativi che hanno introdotto norme minime comuni nel settore dell'asilo, la Commissione ha adottato la suddetta serie di proposte di "seconda fase".
2. Il 9 dicembre 2008 la Commissione ha adottato delle proposte recanti modifica rispettivamente della direttiva sulle condizioni di accoglienza, del cosiddetto regolamento Dublino, e del regolamento EUODAC, seguite, il 18 febbraio 2009, dalla proposta di regolamento che istituisce l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo e dalla proposta che modifica la decisione sul Fondo europeo per i rifugiati¹. La Commissione ha presentato le proposte concernenti l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo nella sessione del 26-27 febbraio del Consiglio GAI; alla presentazione è seguito un primo scambio di opinioni.
3. A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda, allegato al trattato sull'Unione europea ed al trattato che istituisce la Comunità europea, e fatto salvo l'articolo 4 di detto protocollo, tali Stati membri non partecipano all'adozione della direttiva sulle condizioni di accoglienza e non sono da essa vincolati, né sono soggetti alla sua applicazione.

A norma dell'articolo 3 del protocollo allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, il Regno Unito e l'Irlanda hanno notificato la propria volontà di partecipare all'adozione ed applicazione del regolamento sull'Ufficio europeo di sostegno e ai regolamenti Dublino e EUODAC.

¹ 16934/08 EUODAC 7 CODEC 1763 + ADD 1, 2, 3 - COM(2008) 825 defin.
16929/08 ASILE 26 CODEC 1758 + ADD 1, 2, 3 + ADD 1 REV 1 (en) - COM(2008) 820 defin.
16913/08 ASILE 25 CODEC 1755 + ADD 1, 2, 3 + REV 1 (en) + REV 2 (fr) - COM(2008) 815 defin.
6700/08 ASILE 5 CODEC 212 + ADD 1, 2, - COM(2009) 66 defin.
6702/09 ASILE 6 CADREFIN 7 CODEC 213 - COM(2009) 67 defin.

Le delegazioni hanno preso atto che la Danimarca, in conformità degli articoli 1 e 2 del protocollo allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, non partecipa all'adozione di alcuna di queste proposte e non è vincolata da esse, né è soggetta alla loro applicazione.

Considerazioni generali

4. Gli organi preparatori del Consiglio hanno ottenuto sostanziali progressi sulle cinque proposte. La prima lettura è stata completata in tutti i casi mentre le proposte di compromesso, preparate al fine di tenere conto delle preoccupazioni sollevate dalle delegazioni, sono già in discussione per quanto riguarda alcune delle proposte.
5. Il Parlamento europeo ha attribuito la priorità ai lavori sulle misure relative all'adozione delle risoluzioni legislative il 7 maggio preparando gli emendamenti in merito alle proposte della Commissione. La Presidenza è stata in contatto con i rappresentanti del Parlamento al fine di assicurare che il Parlamento fosse quanto possibile a conoscenza della posizione del Consiglio sulle questioni sollevate. Un esame degli emendamenti proposti è già iniziato in seno al Consiglio o inizierà in giugno. La posizione in relazione alle misure individuali è la seguente:

Condizioni di accoglienza

6. La direttiva sulle condizioni di accoglienza stabilisce norme minime per l'accoglienza delle persone che chiedono protezione internazionale. Il principale obiettivo della proposta di modifica è stabilire norme più elevate di trattamento dei richiedenti asilo per quanto riguarda le condizioni di accoglienza. La Commissione mira altresì ad armonizzare le disposizioni nazionali sulle condizioni di accoglienza per limitare il fenomeno dei movimenti secondari dei richiedenti asilo fra Stati membri.
7. Le principali questioni sulle quali sono necessari ulteriori lavori a livello di Consiglio includono le definizioni di familiari, trattenimento, accesso all'occupazione, e condizioni materiali di accoglienza, incluse le condizioni di accoglienza delle persone con esigenze particolari.

8. La posizione del Parlamento diverge anche dalla posizione che si delinea in seno al Consiglio su una serie di disposizioni - trattenimento, accesso all'occupazione, ecc. - e sarà quindi necessario riconciliarle durante le ulteriori discussioni.

Dublino

9. Lo scopo del regolamento Dublino è stabilire i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide. L'obiettivo della proposta di modifica è migliorare l'efficienza del sistema (incluso le situazioni di particolare pressione sulle procedure di asilo degli Stati membri) nonché assicurare che le esigenze dei richiedenti siano trattate nell'ambito della procedura di determinazione della competenza.
10. Le principali questioni sulle quali sono necessari ulteriori lavori a livello di Consiglio includono: la definizione di familiari, la disposizione di sospensione temporanea dei trasferimenti, in parte i criteri di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale, i ricorsi contro le decisioni di trasferimento, il trattenimento nonché taluni aspetti del capo riguardante i principi generali e le salvaguardie della persona che chiede protezione internazionale.
11. Il Parlamento sostiene in linea di massima la proposta della Commissione a tal riguardo e in taluni casi vorrebbe spingersi più lontano. Sarà quindi anche necessario cercare di ridurre la distanza tra le posizioni del Consiglio e del Parlamento su tali questioni in aggiunta a taluni altri punti.

Eurodac

12. Lo scopo del sistema EURODAC è concorrere, tramite il confronto delle impronte digitali del cittadino di un paese terzo o dell'apolide in questione, alla determinazione dello Stato membro competente conformemente al quadro del regolamento Dublino per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da tale persona. Il sistema EURODAC aggiornato consiste di un sistema centrale che fa funzionare una banca dati centrale informatizzata sulle impronte digitali nonché dei mezzi telematici necessari per le trasmissioni tra gli Stati membri e il sistema centrale. La Commissione ha presentato la proposta di rifusione al fine di affrontare talune questioni sostanziali come l'estensione del campo di applicazione del regolamento per includere tutti i richiedenti protezione internazionale, la disposizione riguardante la gestione operativa del sistema da parte di una Autorità di gestione da stabilirsi, i termini per la raccolta e la trasmissione delle impronte digitali e la durata di conservazione dei dati.
13. Sono stati fatti considerevoli progressi nei negoziati tra le delegazioni su questa proposta e risulta limitato il numero delle questioni in sospeso a livello di Consiglio. Esse nondimeno includono la questione dei termini per la raccolta e la trasmissione dei dati relativi alle impronte digitali, il periodo di conservazione dei dati raccolti in merito a coloro che sono fermati in relazione all'attraversamento illegale di una frontiera esterna, l'età a partire dalla quale dovrebbero essere rilevate le impronte digitali e se debba essere resa obbligatoria la raccolta e la conservazione dei dati relativi alle impronte digitali di coloro che sono risultati illegalmente presenti in uno Stato membro.
14. La posizione del Parlamento differisce dalla posizione che si delinea in seno al Consiglio su un certo numero tra le suddette questioni, ma i punti di divergenza tra Consiglio e Parlamento sono nondimeno più limitati rispetto alle altre proposte.

Ufficio europeo di sostegno per l'asilo

15. La proposta che istituisce l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo e la proposta correlata che modifica la decisione sul Fondo europeo per i rifugiati mirano ad aiutare a migliorare l'attuazione del sistema europeo comune di asilo, migliorando la cooperazione pratica tra gli Stati membri in materia di asilo e di fornitura e/o di coordinamento del supporto operativo agli Stati membri che subiscono pressioni specifiche e sproporzionate sui loro sistemi d'asilo nazionali.
16. Sono stati fatti considerevoli progressi nei negoziati tra le delegazioni a livello di Consiglio sulle due proposte relative all'istituzione dell'Ufficio europeo di sostegno e anche in questo caso risulta limitato il numero delle questioni in sospeso. Esse includono la questione del finanziamento, le informazioni da mettere a disposizione dell'Ufficio e le questioni connesse con le disposizioni proposte in relazione agli Stati membri che subiscono pressioni specifiche e sproporzionate sui loro sistemi d'asilo nazionali.
17. Le questioni sollevate dagli emendamenti presentati dal Parlamento includono la preferenza di quest'ultimo per un meccanismo vincolante di solidarietà e il ruolo del Parlamento rispetto all'Ufficio.

Conclusioni

18. Riguardo alle cinque proposte legislative nel settore dell'asilo, e fatto salvo l'accordo del Coreper, si invita il Consiglio a:
 - prendere atto dei progressi finora ottenuti,
 - dare mandato agli organi preparatori del Consiglio di proseguire i lavori, tenendo conto delle risoluzioni legislative adottate dal Parlamento europeo, al fine di raggiungere il necessario livello di accordo in seno al Consiglio e di avviare ulteriori contatti con il Parlamento europeo.